

# **REGOLAMENTO GENERALE**

ex art. 31 dello Statuto Nazionale

**Approvato dal  
CONSIGLIO NAZIONALE  
Sessione Straordinaria 16.10.2020  
ROMA**

## REGOLAMENTO GENERALE

ex art. 31 dello Statuto Nazionale

Indice:

- Premessa.
- Capo I – Ente Federato
- Capo II – Le Federazioni Provinciale/Territoriale e Regionali
- Capo III – Sull'ordinamento della FISM Nazionale
- Capo IV – Disposizioni Generali

### **Art. 1 - Premessa. Validità del Regolamento Generale.**

Il Regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi, ciò significa che una volta in vigore le sue norme producono effetti vincolanti nei confronti di tutti coloro che fanno parte od operano nella FISM.

Un ente federato e le articolazioni territoriali della Federazione non possono unilateralmente adottare provvedimenti interni volti a limitare l'applicazione delle norme del Regolamento Generale, né possono farne un'applicazione incompleta o selettiva.

Le norme contenute nel Regolamento vanno applicate in combinato con lo Statuto Nazionale ed entrano in vigore e cominciano a produrre direttamente i loro effetti giuridici senza bisogno di misure di recepimento da parte degli enti federati e delle Federazioni territoriali.

## **CAPO I - ENTE FEDERATO**

### **Art. 2 - Ente Federato.**

Enti federati sono i soggetti giuridici, senza scopo di lucro, comunque costituiti, che chiedono e sono ammessi a fare parte della Federazione tramite le articolazioni provinciali/territoriali (P/T), che orientano la loro attività all'educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana della persona, del mondo e della vita in una società caratterizzata dalla multiculturalità e che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. l'attività di scuole d'infanzia paritarie e servizi socio-educativi e altri servizi di supporto alla famiglia per l'educazione, la cura e la socializzazione dei bambini;
- b. la condivisione e l'accettazione dei principi riportati nella premessa e nell'art. 1 del presente Statuto;
- c. la condivisione del principio dell'appartenenza, che richiede coerenti comportamenti come la partecipazione attiva alla vita della Federazione, la collaborazione e la solidarietà tra enti federati, il puntuale assolvimento degli oneri associativi.

### **Art. 3 - Iscrizione.**

La Federazione provinciale/territoriale di riferimento, con apposita istruttoria, verifica l'esistenza dei suddetti requisiti sulla base dello statuto e/o dell'ordinamento giuridico/amministrativo del soggetto e di altri documenti che ritenga di acquisire.

L'istruttoria si conclude con una relazione del Presidente della Federazione P/T che, unitamente alla domanda, è sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo della medesima. La decisione è assunta entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine potrà essere prorogato fino a giorni sessanta nel caso di richiesta di integrazione documentale.

La deliberazione di diniego è inappellabile e l'istanza stessa potrà essere riproposta, ove si siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento.

L'ente federato è rappresentato dal suo legale rappresentante, che garantisce la permanenza costante dei requisiti di cui sopra.

Il comportamento personale e istituzionale del legale rappresentante e dei dirigenti dell'ente federato devono essere coerenti con i principi sopra indicati.

La Federazione P/T, non appena approvata l'ammissione, provvede a notificare alla FISM Nazionale tutti i dati giuridici e amministrativi dell'ente federato e del suo rappresentante legale. Possono essere ammesse alla Federazione anche le Cooperative sociali ed altri soggetti qualificabili come enti no profit ai sensi della vigente normativa degli enti del terzo settore.

L'ammissione alla Federazione dei soggetti deve essere valutata anche in termini di possibile conflittualità con gli altri enti già federati.

Nel caso in cui nello statuto o nel documento ordinamentale dell'ente richiedente non fossero esplicitamente richiamati i principi e i requisiti di cui all'art. 2, è indispensabile una formale dichiarazione del legale rappresentante dell'ente di adesione ai suddetti principi.

L'ente federato è tenuto ad adottare il CCNL FISM; motivatamente può ottenere deroga dal Consiglio Regionale FISM su approvazione della Presidenza Nazionale. Sono ammissibili gli enti che adottano il CCNL AGIDAE.

Gli enti già federati, che pur non avendo alla data di adozione del presente Regolamento i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti, mantengono la loro iscrizione alla FISM.

### **Art. 4 - Vincoli dell'adesione.**

Gli enti federati sono tenuti a uniformare la loro attività istituzionale ai principi dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale per testimoniare e rappresentare in ogni situazione gli elementi identitari della FISM la sua originale storica presenza, secondo il principio di sussidiarietà, per il perseguimento di finalità pubbliche nel sistema nazionale di educazione e di istruzione dei bambini e quale organismo associativo rappresentativo delle scuole dell'infanzia paritarie e dei servizi educativi che orientano la loro attività all'educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana della persona, del mondo e della vita in una società caratterizzata dalla multiculturalità.

L'ente federato è tenuto a inserire nella sua documentazione ufficiale il logo della FISM Nazionale.

#### **Art. 5 - Perdita della qualifica di ente federato (art. 4 Statuto).**

Gli enti federati, inadempienti agli obblighi federativi, possono essere sospesi o espulsi dalla Federazione.

La sospensione può essere a tempo determinato o indeterminato quando la mancanza accertata sia di particolare gravità, ma non tale da dar luogo all'espulsione.

L'espulsione viene deliberata quando ricorrano gravissimi, comprovati motivi di ordine morale e disciplinare o si sia dimostrata inefficace un'eventuale sospensione a tempo indeterminato.

I provvedimenti di sospensione e di espulsione sono proposti alla Presidenza Nazionale previo svolgimento della seguente procedura:

- il Presidente della Federazione P/T contesta l'addebito al legale rappresentante dell'ente federato entro 30 giorni dalla data dell'occorso o dalla sua conoscenza;
- l'ente interessato è tenuto a riscontrare le contestazioni entro 15 giorni dalla notifica;
- il Consiglio Direttivo della Federazione P/T, svolta l'istruttoria, sentito il legale rappresentante dell'ente interessato, il quale può farsi assistere da persona di fiducia, adotta la proposta di provvedimento disciplinare entro 30 giorni dal ricevimento delle sue giustificazioni. Qualora l'ente non eserciti queste possibilità il Consiglio procede ugualmente;
- il Presidente della Federazione P/T invia alla Presidenza Nazionale la proposta di provvedimento disciplinare entro 5 giorni dalla sua adozione;
- la Presidenza Nazionale decide entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione; superato detto termine la proposta di provvedimento decade ad ogni effetto;
- la decisione della Presidenza Nazionale è inappellabile;
- il Presidente della Federazione P/T provvederà ai conseguenti adempimenti.

## **CAPO II – LE FEDERAZIONI PROVINCIALE/TERRITORIALE e REGIONALI**

#### **Art. 6 - Principio di collaborazione e di cooperazione (art.5 Statuto).**

Sulla base delle previsioni dell'art. 5 dello Statuto gli organi e i singoli componenti degli stessi dei livelli nazionale, regionali e territoriali, sono tenuti a operare in piena adesione ai principi valoriali della Federazione, in trasparenza, in concordia, in disponibilità e generosità, per il costante perseguimento del superiore bene del mondo dei soggetti socio-educativi che la Federazione rappresenta.

#### **Art. 7 - La Federazione Provinciale/Territoriale (P/T)**

Di norma l'ente federato fa riferimento alla Federazione che opera in una provincia secondo l'ordinamento civile italiano.

Gli enti federati di un'area geograficamente omogenea possono costituire una Federazione sovra provinciale a seguito di autorizzazione del Consiglio regionale di FISM competente per territorio con una denominazione e un logo che ne individui la specificità.

Possono anche costituirsi Federazioni territoriali di vasta area all'interno di una provincia e/o di un territorio corrispondente alla "città metropolitana" od altra dimensione territoriale omogenea. Le Federazioni Provinciali e/o Territoriali sono di norma munite di personalità giuridica e sono dotate di un proprio ordinamento conforme allo Statuto e Regolamenti della FISM Nazionale, in cui sono previsti l'autonomia statutaria, giuridica, economica e patrimoniale, regolamentare ed amministrativa; la sua organizzazione deve essere connotata da funzionalità, efficienza, congruità organizzativa e flessibilità e da autosufficienza gestionale.

La Presidenza Nazionale può accertare l'assenza dei suddetti elementi, e promuovere, d'intesa con la Federazione P/T interessata, iniziative di riorganizzazione e/o ristrutturazione della medesima.

**Art. 8 - Elementi che connotano lo Statuto della Federazione Provinciale/Territoriale (P/T)** Il massimo organo di rappresentanza della Federazione Provinciale/Territoriale (l'assemblea degli enti federati) approva in piena autonomia, su proposta dell'organo direttivo, uno statuto che esponga coerentemente con le previsioni dello Statuto Nazionale i seguenti elementi:

- la costituzione e la storia
- gli scopi e le finalità
- la democraticità interna
- le norme sulla composizione e le attribuzioni degli organi
- le norme di amministrazione e di bilancio
- le norme finali di scioglimento e di liquidazione
- il rinvio alle norme dello Statuto Nazionale e delle disposizioni degli enti del terzo settore.

La quota di adesione alla FISM deve tenere conto delle quote dovute alla FISM Nazionale e alla FISM Regionale (o interregionale) e il suo importo deve assicurare l'equilibrio di bilancio della Federazione P/T.

La quota, a seconda della organizzazione interna della singola Federazione P/T, evidenzierà separatamente le componenti delle attività istituzionali e dei servizi offerti.

La Federazione P/T può dotarsi di un organo di controllo interno collegiale o monocratico rifacendosi a quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lvo n. 117/2017 "Codice degli enti del terzo settore".

Il componente o i componenti dell'organo di controllo interno partecipano con diritto di parola e senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Federati.

#### **Art. 9 - La Federazione Regionale.**

Ai sensi dello Statuto Nazionale la Federazione Regionale è costituita dalle Federazioni Provinciali e/o Territoriali appartenenti a una stessa regione o provincia autonoma. Essa le rappresenta, e rappresenta quindi gli enti federati del territorio, nei rapporti con le

istituzioni regionali e locali nonché nelle relazioni sindacali di secondo livello.

La Federazione Regionale è di norma munita di personalità giuridica ed è dotata di un proprio ordinamento conforme allo Statuto e Regolamenti della FISM Nazionale, in cui sono previsti l'autonomia statutaria, giuridica, economica e patrimoniale, regolamentare ed amministrativa; la sua organizzazione deve essere connotata da funzionalità, efficienza, congruità organizzativa e flessibilità e da autosufficienza gestionale.

Nei casi in cui, per ridotto numero di enti federati o per altri motivi, non sia possibile costituire una Federazione Regionale che assicuri efficacia ed efficienza alla sua azione istituzionale, la Presidenza Nazionale, d'intesa con gli enti federati e le Federazioni P/T del territorio, potrà costituire una Federazione interregionale.

La Federazione Regionale (o interregionale) può dotarsi di un organo di controllo interno collegiale o monocratico rifacendosi a quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D.Lvo n. 117/2017 "Codice degli enti del terzo settore".

La Federazione Regionale, nel caso in cui ne sia valutata la razionalità e l'utilità da parte delle Federazioni P/T del territorio, può, previa approvazione della Presidenza Nazionale, assumere e svolgere tutte le funzioni delle Federazioni P/T, adeguando opportunamente lo statuto e prevedendo apposite strutture territoriali di servizio alle scuole.

#### **Art. 10 - Statuti dei livelli territoriali.**

I contenuti degli statuti dei livelli territoriali della Federazione P/T e regionale (o interregionale) devono osservare le disposizioni del Titolo IV dello Statuto Nazionale.

Per favorire una uniforme normativa statutaria dei livelli territoriali della Federazione, la Presidenza Nazionale, fermo il diritto di ciascuna Federazione di provvedere all'uopo in piena autonomia, elabora uno statuto tipo di Federazione P/T e di Federazione Regionale o interregionale.

#### **Art.11 - Procedura di ratifica degli statuti.**

Gli statuti delle Federazioni provinciali/territoriali e delle Federazioni Regionali (o interregionali) diventano esecutivi con la ratifica da parte della Presidenza Nazionale.

La Federazione interessata invia alla Presidenza Nazionale la deliberazione della competente assemblea con il testo dello statuto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa.

La Presidenza Nazionale verifica che lo statuto sia conforme alle disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale e lo ratifica entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Entro detta scadenza la Presidenza Nazionale può chiedere alla Federazione interessata chiarimenti e precisazioni o invitarla a modificare e/o integrare il testo formulare per renderlo coerente con le disposizioni statutarie nazionali. In questo caso il termine di cui sopra si interrompe.

Lo Statuto s'intende tacitamente approvato qualora ne termine suddetto non intervenisse alcun provvedimento della Presidenza Nazionale.

Medesimamente si procede anche per le modifiche agli Statuti.

### **CAPO III - SULL'ORDINAMENTO FISM NAZIONALE**

#### **Art. 12 - L'ordinamento degli organi della Federazione Nazionale.**

a) *L'Assemblea Congressuale e il Consiglio Nazionale*, come previsto dallo Statuto, sono dotati di apposito regolamento.  
b) *La Presidenza Nazionale* nell'esercizio delle sue funzioni previste dall'art. 13 dello Statuto Nazionale può dotarsi in autonomia di proprie regole operative interne. Su proposta del Presidente Nazionale, nomina il Vice Presidente e il Tesoriere, stabilendone i compiti.

La verbalizzazione delle sedute della Presidenza può essere affidata anche a persone esterne e/o al personale degli Uffici Nazionali della FISM.

c) *Il Presidente Nazionale* decide in autonomia l'attribuzione delle responsabilità operative (o deleghe) dei singoli settori di lavoro ai componenti della Presidenza Nazionale con possibilità di affiancarli da Consiglieri Nazionali per agevolarli nel loro compito.

d) *Il Consulente Ecclesiastico Nazionale* svolge in autonomia le funzioni previste nell'art. 15 dello Statuto Nazionale in accordo con il Presidente Nazionale.

#### **Art. 13 - Il Consulente Ecclesiastico delle Federazioni territoriali.**

Le Federazioni provinciali/territoriali e le Federazioni Regionali (o interregionale) prevedono nel loro ordinamento - in analogia con quanto previsto nell'art.15 dello Statuto Nazionale - la presenza del "Consulente Ecclesiastico" nominato dalla competente Autorità ecclesiastica, con particolare attenzione alla scuola, al personale che vi opera, agli amministratori, ai genitori.

#### **Art.14 - Organizzazione territoriale della Federazione.**

E' compito della Presidenza Nazionale promuovere le iniziative e i provvedimenti necessari perché le federazioni territoriali, provinciali e regionali operino secondo principi di funzionalità, efficienza, congruità organizzativa e autosufficienza gestionale e perché sia garantita l'adeguatezza della struttura territoriale a fornire agli enti federati servizi professionalmente qualificati.

#### **Art. 15 - Il Collegio dei Revisori Legali.**

L'art. 16 dello Statuto Nazionale ha istituito il Collegio dei Revisori Legali e ne ha definito i compiti mutuati dal codice del terzo settore (ETS) D. Lvo 117/2017.

Il Collegio si dota di sue proprie regole interne di funzionamento che sono comunicate alla Presidenza Nazionale.

#### **Art. 16 - La Commissione di Garanzia.**

Lo Statuto Nazionale ha istituito la Commissione di Garanzia quale organo di fondamentale rilevanza istituzionale non mirato a svolgere funzioni di magistratura interna (come il collegio dei probiviri) ma quale attento custode dei valori morali, etici e politici che tutti i livelli della Federazione, le sue articolazioni e gli stessi enti federati e i relativi organi, devono costantemente osservare.

Lo Statuto, infatti, attribuisce a questo organo “compiti di verificare e giudicare la legittimità e la coerenza degli atti e dei provvedimenti degli organi di ogni livello della Federazione rispetto alle finalità statutarie e, in particolare, dei vincoli del patto federativo”.

Per assicurare la massima autonomia e libera capacità della Commissione di svolgere il compito statutario è lasciata alla Commissione stessa l'organizzazione e le modalità del suo funzionamento.

Le decisioni della Commissione di Garanzia, qualora non producessero l'effetto della composizione pro bono delle controversie e la positiva soluzione delle questioni sottoposte, possono essere utilizzate dalla Presidenza Nazionale per i provvedimenti che la medesima riterrà di adottare.

#### **Art.17 - Accesso agli atti.**

I componenti del Consiglio Nazionale, degli organismi nazionali costituiti per specifiche finalità (commissioni, altro), i legali rappresentati delle articolazioni territoriali della Federazione e i legali rappresentanti degli enti federati, hanno diritto di accesso agli atti della Federazione Nazionale.

Una apposita direttiva della Presidenza Nazionale stabilisce la procedura per l'accesso agli atti e la relativa ostensione.

#### **Art. 18 - Provvedimenti che impegnano economicamente la Federazione.**

La Presidenza Nazionale, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della Federazione.

I provvedimenti che impegnano economicamente la Federazione Nazionale devono osservare in via ordinaria i seguenti principi:

- la necessità e l'opportunità della spesa
- la salvaguardia degli equilibri di bilancio
- l'acquisizione di preventivi
- la valutazione della migliore proposta

Per ogni provvedimento di spesa viene indicato un responsabile del procedimento.

La persona autorizzata deve tempestivamente rendere conto delle operazioni svolte al Tesoriere della Federazione.

#### **Art. 19 - Organizzazione dei servizi della FISM Nazionale.**

La FISM Nazionale, per lo svolgimento delle proprie attività si avvale di personale dipendente e di collaboratori retribuiti. Essa si avvale altresì di volontari secondo quanto previsto dalle norme del terzo settore.

La Presidenza Nazionale provvede, con appositi atti, a organizzare gli Uffici sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Per fare fronte, anche in via temporanea, ad esigenze di maggiore prossimità alle strutture territoriali può prevedere servizi e uffici decentrati.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro FISM: resta salvo il contratto in essere, le condizioni di miglior favore e l'applicazione di un unico contratto per tutto il personale.

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 20 - Conflitto di interessi (art.29 Statuto).**

L'art. 29 dello Statuto Nazionale stabilisce che “Vi è conflitto di interessi qualora mediante l'assunzione di cariche di vertice a livello nazionale, regionale e provinciale l'interessato determini per sé un'utilità economica in contrasto con l'interesse federativo”.

Per vertice si deve intendere la carica massima dell'ente ovvero il Presidente e/o il legale rappresentante. L'art. 29 ultimo comma si applica per l'avvenire e dunque il conteggio dei tre mandati decorre a partire dalla prima legislatura successiva all'approvazione del presente regolamento. La valutazione dell'esistenza o meno del conflitto di interessi, qualora sollevata da persone appartenenti agli organi dei vari livelli della Federazione, è demandata alla Commissione di Garanzia, che si può avvalere della consulenza di esperti giuridici.

#### **Art. 21 - Norme sulle cariche.**

I titolari di cariche sociali ad ogni livello della Federazione non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

#### **Art. 22 - Rimborsi e indennità.**

##### **a) Rimborsi di spese.**

Le spese che il componente degli organi federali dei vari livelli sostiene nello svolgimento delle sue funzioni sono rimborsate a piè di lista. L'interessato, per ottenere il rimborso deve redigere

una nota spese nella quale indica e documenta le spese sostenute, fornendo tutti i giustificativi necessari per il rimborso.

La missione deve essere preventivamente autorizzata dal legale rappresentante della Federazione o dell'ente. Essa deve svolgersi in modo sobrio ed efficiente allo scopo di limitare al massimo le spese.

In caso di uso di auto propria spetta il rimborso chilometrico, unico per ogni tipo di veicolo, stabilito con delibera annuale dalla

Presidenza Nazionale.

**b) Indennità.**

**b.1. Livello provinciale/territoriale e regionale.**

Qualora la struttura federativa non consenta la sostenibilità dell'onere del personale dipendente direttivo e l'esercizio della responsabilità di vertice comporti anche lo svolgimento di prestazioni connesse con la gestione e l'amministrazione della Federazione è possibile erogare al Presidente della Federazione P/T o Regionale una apposita indennità.

L'ammontare dell'indennità viene deliberato dall'Organo Direttivo della Federazione P/T o Regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della Assemblea dei federati o degli aderenti, e non può essere superiore alla retribuzione del personale inquadrato nel livello 7° del CCNL FISM, area terza servizi di direzione e di coordinamento, rapportato all'effettivo tempo impiegato. La rendicontazione dell'indennità è oggetto di apposita voce di bilancio a garanzia della massima trasparenza.

L'erogazione cessa per deliberazione dell'Organo Direttivo e comunque con la conclusione del mandato del Presidente.

**b.2 - Livello nazionale.**

Il Consiglio Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, può deliberare la concessione di una indennità al Presidente Nazionale e al Consulente Ecclesiastico Nazionale ed agli altri membri della Presidenza Nazionale; l'indennità non ha carattere remunerativo della carica ma di ristoro per gli impegni e i servizi permanentemente svolti non riconducibili alla modalità dei rimborsi.

**b.3 - Competenze professionali**

L'art. 19 dello Statuto Nazionale prevede che "Qualora all'interno degli organi federali siano presenti competenze professionali per specifiche materie, di volta in volta individuate, la Federazione può avvalersi della loro opera dietro equo compenso se richiesto".

Per il livello nazionale la decisione compete alla Presidenza Nazionale; per i livelli provinciale/territoriali e regionale la decisione compete ai rispettivi organi direttivi (Consiglio Direttivo).

Il provvedimento, alla trattazione del quale non può partecipare l'interessato, deve dimostrare la necessità, l'opportunità e la convenienza economica e funzionale della decisione; l'incarico deve essere a termine e la Presidenza Nazionale ne deve accertare periodicamente la congruità tra spesa e obiettivi conseguiti.

**Art. 23 - Norme transitorie e finali.**

- a) Entro un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento Generale le Federazioni provinciali/ territoriali e regionali provvederanno alla adozione del loro nuovo Statuto.
- b) I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato prima della vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
- c) L'art. 31 stabilisce che "Compete alla Presidenza Nazionale coordinare le disposizioni del Regolamento Generale con le norme dello Statuto." A questo scopo può approvare direttive per favorire l'unitarietà, la funzionalità e la coerenza degli ordinamenti delle Federazioni P/T e regionali all'ordinamento nazionale.

**Art. 24 - Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento Generale entra in vigore dal primo del mese successivo della sua approvazione.

Con l'adozione del presente Regolamento Generale tutti i regolamenti riguardanti l'attività degli organi nazionali previsti dallo Statuto Nazionale sono abrogati.